

Condizioni per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lett. d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'articolo 48, comma 1, lett. a), punto 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a valere sul "Fondo per la promozione integrata" del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto della Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

1. I cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito dalla legge n. 27 del 2020 come modificato dall'articolo 48, comma 1, lett. a), punto 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ("Cofinanziamenti") sono concessi in conformità alla sezione 3.1 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" della Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni ("*Temporary Framework*"), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e alla presente delibera.

2. I Cofinanziamenti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette a imprese aventi sede legale in Italia che intendano intraprendere attività a livello internazionale avvalendosi degli interventi di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. I Cofinanziamenti non possono essere concessi a imprese:

a) che alla data del 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

b) attive nel settore bancario e finanziario;

c) attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

La concessione a beneficio di imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è subordinata alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) del *Temporary Framework*, ossia al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi nel mercato dalle imprese interessate.

4. L'importo complessivo lordo dei Cofinanziamenti non deve superare la soglia massima di 800.000 euro per impresa, in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, tenendo conto di ogni altro aiuto concesso ai sensi del *Temporary Framework*. A tale fine, viene verificato, anche mediante la presentazione di un'autocertificazione da parte della impresa richiedente, che quest'ultima non riceva aiuti di importo complessivamente superiore a tale soglia massima consentita, a titolo di finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, in regime "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, ovvero di altri regimi di aiuto già approvati dalla Commissione ai sensi della sezione 3.1 del *Temporary Framework*.

5. I Cofinanziamenti sono concessi a valere sulla quota di risorse del “Fondo per la promozione integrata” di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito dalla legge n. 27 del 2020, con una riserva di destinazione pari ad almeno il 70% a favore di piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dall’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

6. I Cofinanziamenti sono concessi mediante delibera del Comitato Agevolazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2020, previa richiesta scritta dell’impresa richiedente presentata a SIMEST S.p.A. con la necessaria documentazione e previa istruttoria da parte della stessa SIMEST S.p.A. secondo le procedure presso la stessa vigenti.

7. Al fine di garantire la trasparenza e il monitoraggio della presente misura, i Cofinanziamenti sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto 31 maggio 2017, n. 115, in relazione alla registrazione degli aiuti concessi ai singoli beneficiari ai sensi della presente delibera nonché agli obblighi di monitoraggio e relazione indicati alla sezione 4 della Comunicazione di cui al punto 1 in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

8. I Cofinanziamenti sono revocati nelle ipotesi e al venire meno dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, nonché dei limiti e delle condizioni previsti dalla presente delibera. In caso di revoca, l’impresa beneficiaria dovrà restituire entro 30 giorni il Cofinanziamento erogato, corrispondendo gli interessi maturati a tasso di riferimento maggiorato del 2%.

9. La concessione di Cofinanziamenti ai sensi della presente delibera è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 TFUE. La presente delibera sarà adeguata alle eventuali ulteriori prescrizioni della Commissione europea espresse in sede di approvazione della misura. In caso di successive modifiche del *Temporary Framework* da parte della Commissione europea, condizioni, limiti e requisiti indicati dalla presente delibera saranno tempestivamente adeguati con delibera del Comitato Agevolazioni.

* * * * *